CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA U D I N E

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE IRRIGUE

PREMESSE

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana di Udine provvede, tra le molteplici attività istituzionali, alla distribuzione, nell'ambito del proprio distretto, dell'acqua a fini irrigui.

Questo avviene con il metodo a scorrimento superficiale su aree denominate "Distretti irrigui" e con il metodo ad aspersione su aree denominate "Distretti pluvirrigui".

Il servizio irriguo è effettuato dal Consorzio attraverso un complesso sistema di infrastrutture costituito da canali a cielo aperto, reti tubate, chiuse e manufatti in genere, opere di derivazione, regolazione ed impianti di sollevamento.

Il Consorzio, nella gestione delle risorse idriche, si ispira ai principi del risparmio idrico e dell'utilizzo mirato delle risorse non rinnovabili, oltre a quelli di equità, proporzionalità, solidarietà e mutualità.

Il servizio irriguo è gestito dal Consorzio in modo da assicurare adeguati livelli di sicurezza idraulica nelle proprie reti di distribuzione in relazione alle necessità operative connesse alla realizzazione di interventi di manutenzione delle infrastrutture straordinari e/o d'urgenza.

Le manovre inerenti la movimentazione di paratoie e l'attivazione di impianti di competenza consorziale per la regolazione delle quote idrometriche e dei flussi finalizzati a garantire idonee portate all'utenza sono effettuate esclusivamente dal personale consortile, allo scopo specificatamente incaricato.

Il personale consortile collabora con i consorziati e gli utenti al fine di ottimizzare il servizio.

PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana nella gestione delle risorse idriche si ispira ai principi del risparmio idrico e dell'utilizzo mirato delle risorse non rinnovabili, oltre a quelli di equità e proporzionalità, solidarietà e mutualità.

Con la regolazione della distribuzione dell'acqua, il Consorzio intende perseguire i seguenti obiettivi:

- soddisfare le esigenze irrigue dei consorziati in conformità ai principi generali sopra sanciti;
- razionalizzare la distribuzione della risorsa idrica, ottimizzando l'uso delle diverse fonti di approvvigionamento;
- ottimizzare la gestione della distribuzione irrigua al fine di contenere i costi energetici, razionalizzare l'uso delle infrastrutture e accrescere l'efficienza del personale impegnato nel servizio;
- favorire l'adozione, anche da parte dei consorziati, di misure di conservazione e di risparmio delle risorse idriche;

- soddisfare le esigenze extra-irrigue quando le dotazioni sono disponibili e compatibilmente con le esigenze di gestione della rete e con le disposizioni di legge in materia di usi plurimi delle acque.

Il presente Regolamento disciplina l'adduzione, la distribuzione e l'esercizio irriguo sui terreni inseriti al catasto irriguo e delle altre utenze irrigue.

Il Consorzio, per l'esercizio delle funzioni di cui sopra, costituisce, conserva ed aggiorna il catasto relativo al servizio irriguo e la banca dati delle utenze irrigue.

AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPETENZE

Il presente Regolamento disciplina la adduzione e la distribuzione dell'acqua nel comprensorio consortile, nonché l'esercizio irriguo sui terreni inseriti al catasto consortile.

E' facoltà del Consorzio procedere all'irrigazione anche a favore di terreni non iscritti nel catasto irriguo, senza pregiudicare il normale esercizio dell'attività irrigua.

Al Regolamento sono allegate le "Norme disciplinari e sanzioni" che hanno lo scopo di rendere operativo il Regolamento stesso.

Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento irriguo verranno effettuate con delibera del Consiglio dei Delegati, secondo quanto previsto dallo Statuto Consortile.

Art. 1

L'irrigazione nel comprensorio consortile, per tutte le tipologie previste, può essere esercitata in riferimento ai terreni inseriti nel catasto irriguo dal 1° Aprile al 30 Settembre con possibilità di estensione relativamente al servizio antibrina dal 16 Marzo e fino al 15 Ottobre.

Il canone di bonifica irrigua ordinaria relativo ai terreni di cui al comma precedente copre la fornitura del servizio irriguo dal 1° Giugno al 15 Settembre.

Le richieste di utilizzo dell'acqua irrigua avente carattere occasionale sia per quanto riguarda il periodo fuori da quello considerato, sia per quanto riguarda terreni non inseriti nel catasto irriguo, in questo caso per tutto il periodo dal 1 Aprile al 30 Settembre, sono assoggettati a canoni determinati con provvedimento della Deputazione amministrativa e finalizzati alla copertura di una quota parte delle spese relative al servizio prestato.

La Deputazione amministrativa, sentita la Commissione consiliare consultiva per la pianificazione delle attività di bonifica irrigua ed idraulica nel comprensorio consortile, con propri atti provvederà alla migliore organizzazione del servizio.

La Deputazione amministrativa potrà, altresì, stabilire in riferimento alle singole annualità, la non applicazione del canone di cui al comma precedente, anche in relazione alle diverse tipologie di richiesta di fornitura irrigua, in

relazione all'andamento generale della campagna irrigua e ai costi sostenuti per assicurare detto servizio.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti il servizio irriguo resta sempre subordinato alla disponibilità idrica in relazione alle diverse modalità di adduzione e, con esclusione dal periodo dal 1° Giugno al 15 Settembre, alle esigenze di manutenzione degli impianti.

Subordinatamente alla disponibilità idrica e qualora non in contrasto con altre attività consortili di carattere istituzionale, la fornitura irrigua potrà essere accordata anche in via ordinaria oltre il periodo dal 1° Giugno al 15 Settembre ma sempre fra il 1° Aprile e il 30 Settembre, a singoli distretti o a terreni serviti da un medesimo impianto qualora venga fatta richiesta da un numero di utenti interessati titolari del servizio su una congrua superficie interessata.

La relativa organizzazione del servizio di cui al comma precedente, la percentuale di utenti necessaria per la richiesta e i criteri di determinazione dei relativi canoni saranno regolati con provvedimento del Consiglio dei delegati, su proposta della Deputazione amministrativa sentita la Commissione consiliare consultiva per la pianificazione delle attività di bonifica irrigua ed idraulica nel comprensorio consortile entro il 31.05.2024.

Sulla base dell'andamento meteorologico il Direttore generale del Consorzio, d'intesa con il Presidente, potrà anticipare o posticipare le date indicate nei commi precedenti in relazione alle necessità conseguenti a significativi eventi atmosferici dandone adeguata e tempestiva comunicazione agli utenti con comunicati a mezzo stampa e/o sul sito consortile.

Al fine di un più razionale ed oculato utilizzo della risorsa idrica e con l'obiettivo di evitare gli sprechi, in presenza di piovosità consistenti il Direttore generale del Consorzio, d'intesa con il Presidente, potrà disporre la sospensione dell'irrigazione, o una diversa organizzazione del servizio nei distretti interessati. In tutte le fattispecie previste nel presente articolo nell'ipotesi di sospensione, differimento e impossibilità alla fornitura del servizio irriguo o comunque di una fornitura insufficiente o parziale, determinata anche da straordinarie situazioni di carenza della risorsa idrica, non potranno essere richiesti al Consorzio indennizzi o risarcimenti da parte dei consorziati interessati.

Art. 2

L'irrigazione dei terreni avviene su aree denominate "Distretti irrigui" o "Distretti pluvirrigui".

Questi sono dotati di una rete di distribuzione irrigua costituita da canali rivestiti in calcestruzzo, canalette prefabbricate, canali in terra o condotte sotterranee in pressione, a servizio di tutti i terreni ed alimentata da acque provenienti o da canali principali, mediante idonee derivazioni dotate di misuratore idrometrico, da pozzi freatici o da impianti di pompaggio a pressione.

IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO

Art. 3

Il Consorzio, per esigenze di funzionalità ed economicità di gestione delle reti distributrici e degli impianti di sollevamento, provvede alla compilazione degli orari di irrigazione.

In base alle richieste dei consorziati del relativo distretto, sarà possibile, previa verifica della fattibilità tecnica, articolare gli orari irrigui con turnazioni diverse.

Potranno essere prese in considerazione proposte che possano rendere l'orario di irrigazione il più possibile aderente alle richieste dei consorziati, al fine di razionalizzare e migliorare il servizio irriguo.

Nello stabilire gli orari di distribuzione dell'acqua si tiene conto degli eventuali tempi di percorrenza e di coda, che saranno detratti dai tempi di utenza degli interessati.

Nei periodi di minor necessità irrigua, compresi nel periodo succitato, l'acqua può venir distribuita "alla domanda", previa richiesta dell'interessato all'acquaiolo consortile che gestisce l'orario.

Art. 4

Il Consorzio provvederà alla definizione del "quadro orario" delle utenze, con l'indicazione dei turni di adacquamento, che potrà essere consultato presso la sede consortile.

La validità è di anni 6 con uno spostamento di orario di 6 ore ogni 2 anni.

Ogni 6 anni il "Quadro orario" viene rifatto tenendo conto delle volture catastali, dei frazionamenti, nonché delle intromissioni ed estromissioni e passaggi di categoria.

L'esercizio irriguo è turnato 24 ore su 24.

Le eventuali richieste di variazione degli orari devono essere presentate entro l'anno precedente alla scadenza dell'orario.

Art. 5

A ciascun consorziato viene consegnata una "Scheda orario" in cui sono indicati:

- nominativi della ditta consorziata e relativo indirizzo
- denominazione del Distretto
- comune, foglio e mappale di ogni singolo appezzamento
- superficie del terreno
- durata dell'orario
- indicazione della giornata, dell'ora e minuto di inizio del turno irriguo
- indicazione della giornata, dell'ora e minuto di fine del turno irriguo.

I turni devono essere assolutamente rispettati.

La scheda orario potrà essere ristampata a richiesta del consorziato che l'avesse smarrita. La ristampa è a titolo oneroso in base a quanto verrà stabilito dalla Deputazione Amministrativa.

Art. 6

La consegna della dotazione irrigua ad ogni proprietà avverrà in uno o più punti detti "bocche di consegna" o "manufatti di distribuzione".

Il giorno in cui inizia l'irrigazione, i consorziati sono tenuti a provvedere che le paratoie delle bocche di consegna, in perfetta manutenzione e tenuta, siano collocate nei blocchetti di loro spettanza.

Le manovre di chiusura e di apertura delle paratoie da parte dell'utente per l'approvvigionamento dell'acqua saranno dallo stesso effettuate (o da personale

idoneo da essi incaricato) con modalità rispettose delle vigenti normative antinfortunistiche e di sicurezza.

Durante l'attività d'irrigazione il consorziato, o personale idoneo da lui incaricato, deve sorvegliare e regolare la distribuzione dell'acqua sugli appezzamenti da irrigare per tutto il tempo della somministrazione ed è quindi responsabile del regolare deflusso dell'acqua nei propri terreni.

Il consorziato ha inoltre l'obbligo di mantenere i terreni opportunamente livellati, di procedere alla costruzione delle adacquatrici necessarie e di contenere l'acqua completamente all'interno della proprietà eventualmente realizzando temporanei sbarramenti e/o rialzi del terreno; una fascia di 1,5 m (determinata dal bordo esterno della canaletta) dovrà essere tenuta libera da impedimenti.

Sono vietate inoltre le lavorazioni del terreno in prossimità della rete di distribuzione tali da pregiudicare la stabilità e la tenuta dei manufatti idraulici.

Art. 7

L'inizio dell'irrigazione sul fondo del consorziato attraverso l'apertura della bocca di consegna deve essere quello riportato nell'orario.

Al termine del proprio orario ogni consorziato deve provvedere a chiudere la bocca della propria derivazione.

Ogni consorziato, nell'ambito del proprio distretto irriguo, avrà il diritto/dovere, durante il proprio orario, di vigilare affinché non avvengano fughe o sottrazioni d'acqua.

Dovranno essere segnalate con tempestività al personale di campagna disfunzioni dell'esercizio irriguo.

Durante il proprio turno d'irrigazione, il consorziato è responsabile del regolare deflusso dell'acqua nei propri terreni.

Il consorziato risponderà, per quanto sopra, di eventuali danni provocati a immobili, cose ed a terzi in genere, rimanendo il Consorzio sollevato da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 8

E' fatto divieto ostacolare in qualsiasi modo il libero deflusso dell'acqua nei canali consorziali o farla tracimare dagli argini.

In caso di inosservanza del divieto di cui al precedente comma il soggetto inadempiente sarà responsabile dei danni conseguenti.

Art. 9

Il consorziato ha l'obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione, riscontrati nei manufatti e qualsiasi elemento che possa recare eventuali danni.

Art. 10

Il consorziato dovrà prelevare l'acqua solo ed esclusivamente durante l'orario a lui assegnato.

Qualora non usufruisse dell'acqua durante il proprio turno irriguo non potrà farne uso diverso o cederla a terzi, in quanto l'acqua non utilizzata sarà gestita unicamente dal personale di campagna che dovrà essere avvisato tempestivamente (almeno 48 ore prima).

Qualsiasi violazione al presente articolo comporta una diretta responsabilità del consorziato inadempiente, il quale risponderà sia dei danni diretti che indiretti conseguenti, rimanendo il Consorzio pienamente sollevato da ogni responsabilità in merito a danni ad immobili, cose ed a terzi.

Art. 11

Il consorziato che non utilizza l'acqua durante il proprio turno sul fondo riportato nell'orario, non avrà diritto all'irrigazione su tale fondo prima del turno successivo e di un tanto deve darne informazione all'acquaiolo. L'acqua resa così libera sarà a disposizione del Consorzio per le utilizzazioni più opportune.

In nessun caso, comunque, il consorziato potrà distribuire l'acqua su terreni diversi da quello riportato nella scheda orario.

Art. 12

Al fine di un più razionale ed economico uso dell'acqua, in presenza di piovosità consistenti il Direttore del Consorzio, di intesa con il Presidente, potrà disporre la sospensione dell'irrigazione, in particolare nei distretti serviti da impianti di sollevamento.

In tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 13

Nel caso di interruzione nella distribuzione dell'acqua, le mancate irrigazioni verranno, per quanto possibile, compensate mediante orario provvisorio redatto in modo che tale perdita sia ripartita il più equamente possibile fra i consorziati interessati.

Per detta interruzione i consorziati non avranno in nessun caso diritto ad indennizzi.

Art. 14

Il Consorzio si riserva, qualora si verifichino restrizioni della disponibilità idrica determinate da qualsiasi causa, di modificare i turni di irrigazione.

In tali casi il consorziato dovrà sottostare alle disposizioni relative che gli saranno comunicate con carattere d'urgenza.

In questi casi il Consorzio adotterà delle opportune misure per la gestione della crisi idrica intraprendendo tutte le azioni necessarie per far fronte all'emergenza.

Se necessario si provvederà alla riduzione delle quantità di acqua o alla sospensione dell'erogazione.

Verranno individuate prioritariamente le colture per le quali si prefigurino condizioni di maggiore sofferenza idrica.

In tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono assunti dal Direttore del Consorzio, di intesa con il Presidente.

Art. 15

E' facoltà di ogni consorziato chiedere al personale di campagna modifiche all'orario irriguo trasferendo l'irrigazione dello stesso periodo da un fondo ad altro fondo limitrofo, sempre però nell'ambito dei terreni iscritti nel catasto irriguo. Le richieste potranno essere accolte purché siano tecnicamente attuabili e non pregiudichino i diritti di altri consorziati.

Art. 16

Tutti i consorziati sono tenuti a consentire l'accesso ai propri fondi ai dipendenti del Consorzio e persone dallo stesso autorizzate, ai loro mezzi meccanici, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario per manutenzioni, riparazioni alle opere, impianti e manufatti idraulici, accertamenti o ispezioni tecniche in genere. Nei casi in cui per questo motivo vi siano dei danneggiamenti alle colture ricadenti

Nei casi in cui per questo motivo vi siano dei danneggiamenti alle colture ricadenti nelle fasce di rispetto delle reti e dei manufatti irrigui, i consorziati non potranno pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 17

E' facoltà del Consorzio concedere acqua suppletiva (oltre alla dotazione normale) e straordinaria (per i terreni non iscritti al catasto irriguo), nel limite consentito dalla disponibilità delle risorse.

L'autorizzazione all'irrigazione suppletiva o straordinaria sarà accordata, qualora sia tecnicamente possibile, compatibilmente con la gestione delle infrastrutture e il richiedente non si trovi in una situazione di morosità con il Consorzio.

I prelievi di acqua potranno essere revocati in qualsiasi momento. Il personale del Consorzio avvertirà tempestivamente il consorziato per la sospensione del prelievo d'acqua. Il consorziato/utente dovrà essere reperibile in ogni momento mediante telefono fisso o cellulare. Il tempo per ottemperare alla richiesta di revoca sarà di 20 minuti

In entrambi i casi il Consorzio potrà richiedere un contributo spese per il servizio effettuato.

Art. 18

Le domande di intromissioni ed estromissioni, ed in genere tutte le domande che comportino modifiche al piano di erogazione normale, dovranno pervenire agli uffici consortili entro il 30 settembre di ogni anno.

Le domande per la richiesta di acqua straordinaria e/o relativo orario dovranno pervenire agli uffici consortili entro il 31 marzo di ogni anno.

IRRIGAZIONE PER ASPERSIONE

Art. 19

L'irrigazione dei terreni col sistema "ad aspersione" avviene su aree denominate "Distretti pluvirrigui".

Questi sono dotati di una rete di distribuzione costituita da condotte tubate in pressione e pozzetti di derivazione al servizio dei fondi.

Elementi caratteristici di ogni distretto pluvirriguo sono:

- superficie complessiva
- fonte di approvvigionamento idrico (condotta a gravità, a rilancio, impianto di sollevamento, impianto di pompaggio)
- grandezze di impianto (portata e prevalenza) e dimensioni della rete irrigua, entrambe connesse alla dotazione specifica unitaria (espressa in l/s per ettaro)
- ruota irrigua (decadale o settimanale o numero di turnazioni spettanti a stagione)
- durata della turnazione
- settore irriguo, il cui numero e superficie sono determinati dal turno, dalla ruota irrigua e dalla dotazione specifica unitaria.

Art. 20

L'irrigazione a pioggia, viene fatta sui terreni e nei tempi previsti dall'art. 1 del presente regolamento.

Art. 21

A tutti i settori irrigui in cui è suddiviso ogni distretto pluvirriguo è attribuito un "modulo irriguo" corrispondente alla portata d'acqua derivabile dai pozzetti irrigui, con attrezzature proprie o consortili, alla pressione di impianto.

La portata complessiva di impianto è determinata, considerato che all'interno di ogni settore l'esercizio irriguo è turnato 24 ore su 24, come prodotto del modulo irriguo per il numero di settori.

La superficie irrigata per ogni turno, in ciascun settore, è quella sottesa dal modulo irriguo di impianto.

Ogni consorziato con le proprie attrezzature deve rispettare gli elementi caratteristici del modulo irriguo (portata e prevalenza) di ciascuno distretto pluvirriguo.

E' fatto divieto di impiegare attrezzature proprie in cui il prelievo degli irrigatori non soddisfi le condizioni di portata e prevalenza imposte.

Ogni impianto aziendale dovrà essere preventivamente autorizzato dall' Ufficio Consortile.

L'acqua in pressione viene consegnata al consorziato tramite gli idranti di consegna i quali possono anche non ricadere sul fondo interessato all'irrigazione ma a confine o sul fondo limitrofo.

In tali casi i consorziati hanno l'obbligo di consentire il passaggio a terzi sui propri fondi ai fini dell'esercizio irriguo e la eventuale posa di attrezzature irrigue per l'allacciamento all'idrante di consegna.

Il consorziato deve posizionare tali attrezzature in modo da non arrecare danno alle lavorazioni e ai raccolti delle proprietà attraversate.

Art. 23

Il Consorzio, per esigenze di funzionalità ed economicità di gestione delle reti distributrici e degli impianti di sollevamento, provvede alla compilazione degli orari di irrigazione il cui turno è specifico per ogni distretto pluvirriguo.

In base alle richieste dei consorziati sarà possibile, previa verifica della fattibilità tecnica, articolare gli orari irrigui con turnazioni diverse.

In ogni caso per culture specializzate e/o per esigenze particolari è possibile articolare l'orario già assegnato secondo modalità diverse e tali da soddisfare, nei limiti della fattibilità tecnica, la richiesta del consorziato.

Art. 24

Ad ogni consorziato viene consegnata la scheda personale in cui sono indicati i turni e gli orari di competenza e tutte le informazioni relative al distretto pluvirriguo già indicate all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 25

I consorziati dovranno assicurare che la distribuzione dell'acqua sugli appezzamenti da irrigare venga sorvegliata e regolata, per tutto il tempo della somministrazione, da loro stessi o da personale idoneo da essi incaricato.

Il giorno in cui ha inizio l'irrigazione i consorziati sono tenuti a verificare la chiusura delle proprie attrezzature di impianto.

Le manovre di attacco e stacco dalle prese di consegna da parte dell'utente, per l'approvvigionamento dell'acqua necessaria al proprio fondo, saranno dallo stesso effettuate con modalità rispettose delle vigenti normative antinfortunistiche e di sicurezza, sollevando in tal modo il Consorzio da ogni responsabilità.

Il consorziato, inoltre, deve assicurare l'assenza di dispersioni d'acqua dalle proprie attrezzature ed il prelievo della quantità d'acqua corrispondente al modulo irriguo di competenza.

Art. 26

E' fatto divieto modificare in qualsiasi modo il deflusso dell'acqua nelle tubazioni consorziali.

Pertanto non possono essere esercitate manovre sugli organi di sezionamento delle tubazioni principali della rete.

E' fatto divieto manomettere in qualunque modo la funzionalità della rete del distretto pluvirriguo intervenendo sugli organi di intercettazione, derivazione, scarico.

Tali operazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale consortile allo scopo specificatamente incaricato.

Il consorziato ha l'obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione, riscontrati nei manufatti e qualsiasi elemento che possa recare eventuali danni.

Art. 27

<Soppresso>

Art. 28

Per quanto riguarda i terreni irrigati ad aspersione valgono integralmente gli articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente regolamento.

NORME DISCIPLINARI E SANZIONI

Art. 29

Per tutti i canali, condotti, manufatti ed ogni altra opera consorziale, esistenti su aree di pertinenza consorziale o su opere gravate soltanto da servitù d'acquedotto, è vietato qualunque fatto od opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza dell'uso a cui sono destinati i condotti, gli argini, le ripe, le scarpate o banchine e le loro accessioni, nonché i manufatti ed ogni opera relativa.

Trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo VI del R.D. 08 maggio 1904 n. 368.

Art. 30

Nei canali consorziali è espressamente vietato:

- a) nuotare o bagnarsi;
- b) derivare acqua con qualsiasi mezzo, se non autorizzati;
- c) gettare materiali o rifiuti liquidi o solidi di qualsiasi genere;
- d) depositare od asportare materiali;
- e) alterare con qualsiasi mezzo il livello dell'acqua;
- f) manomettere le paratoie, i meccanismi e tutte le altre opere di regolazione;
- g) chiudere od ostacolare con siepi, cancelli od in altro modo il libero passaggio al personale consorziale o persone espressamente delegate, lungo le banchine dei canali e lungo i condotti consorziali;
- h) scaricare acque di qualsiasi natura nei canali consorziali, se non autorizzati.

Art. 31

I responsabili di danneggiamento delle opere consorziali in genere sono obbligati al risarcimento delle spese di riparazioni e degli eventuali danni derivanti a terzi.

Art. 32

I consorziati sono ritenuti responsabili della buona conservazione degli idranti e dei relativi pozzetti, delle bocche di consegna e di tutti gli altri accessori o manufatti ubicati nel proprio fondo.

Eventuali danni dovuti, in particolare ad urti di macchine operatrici agricole, saranno direttamente addebitati al consorziato interessato al fondo.

Art. 33

Eventuali canali privati o condotte interrate private dovranno essere mantenute ed espurgate dai consorziati/utente interessati.

E' vietato prelevare l'acqua da canali o condotte consortili qualora non si abbia titolo per irrigare e comunque senza il preventivo provvedimento autorizzatorio da parte dell'Amministrazione consortile..

Coloro ai quali viene consentito l'attingimento dell'acqua da canali o condotte consortili sono obbligati ad osservare le norme dello statuto, le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché gli specifici provvedimenti assunti dall'Amministrazione consortile, fermi rimanendo gli obblighi di legge.

Art. 35

Ferme restando le vigenti norme di legge in materia, il Consorzio si riserva di non concedere l'acqua di irrigazione, in via di fatto e senza necessità di adottare specifici atti formali in caso di canali e/o terreni non convenientemente preparati o privi di reti di distribuzione ovvero per qualsiasi altra ragione che possa essere causa di eccessivi consumi di acqua .

Art. 36

Il Consorzio, nel caso in cui l'utente risulti moroso nel pagamento dei contributi per almeno due annualità o comunque per un importo superiore a € 500,00 (cinquecento euro) provvederà ad inviare all'utente o ai suoi eredi ed aventi causa mediante lettera raccomandata A/R, una formale richiesta di pagamento delle somme dovute, assegnando un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa o dalla compiuta giacenza.

Decorso tale termine il Consorzio, senza ulteriore avviso, provvederà alla sospensione della distribuzione dell'acqua.

Durante il periodo di sospensione di cui al comma precedente, l'utente resterà comunque obbligato al pagamento delle annualità senza alcuna diminuzione del canone derivante dalla sospensione del servizio.

Le spese per la sospensione e la riattivazione della distribuzione dell'acqua sono ad esclusivo carico dell'utente.

L'atto di sospensione avrà efficacia anche nei confronti degli eredi ed aventi causa dell'utente e opererà nei confronti di qualsiasi soggetto comunque legittimato alla coltivazione dei fondi.

La Deputazione Amministrativa con proprio provvedimento potrà istituire specifiche procedure di natura tecnica relative alla sospensione della distribuzione d'acqua e per l'attività di recupero dei crediti consortili.

Art. 37

Gli attingimenti mediante appostamenti mobili, siano essi sifoni, pompe o altri sistemi potranno avvenire solo se preventivamente autorizzati dal personale competente; i prelievi d'acqua dovranno essere effettuati senza arrecare danno alle arginature e ai manufatti consorziali e posizionati in modo tale da consentire l'accesso ai manufatti e gli argini dei canali.

E' proibito qualunque intervento che possa alterare i caratteri di efficienza e funzionalità dei manufatti consorziali, insistenti su aree di proprietà del Consorzio o soltanto asservite ai medesimi e delle relative apparecchiature. Resta perciò espressamente vietata:

- l'esecuzione di lavori che danneggino le infrastrutture consortili e/o di opere e azioni che comportino un impedimento al flusso delle acque e/o un innalzamento delle quote idrometriche;
- la collocazione di piante che in qualsiasi modo possono recar danno agli impianti a una distanza variabile da 1,5 a 5 metri in base all'importanza del manufatto:
- la manovra o la manomissione di qualunque meccanismo di regolazione delle acque consorziali;
- il mancato rispetto, comunque, delle norme sanitarie ed idrauliche in proposito.

Qualsiasi danno che venisse arrecato ai manufatti ed impianti della rete per fatto o colpa o dolo dei consorziati o di terzi sarà perseguito a norma delle vigenti leggi.

Il consorziato ha l'obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione, riscontrati nei manufatti, negli impianti e nella rete e qualsiasi elemento che possa recare nocumento alla migliore ufficiosità della rete medesima.

Art. 39

Il consorziato nonché l'utente è tenuto:

- a) ad eseguire le disposizioni impartite dal Consorzio per la sistemazione ed adattamento dei canali e terreni irrigui, in caso di recidiva o di persistente rifiuto, il Consorzio potrà far eseguire d'ufficio le opere necessarie, ponendo le spese a ruolo, a carico del trasgressore;
- b) ad osservare le disposizioni dell'Amministrazione relative alla condotta, distribuzione, diramazione e raccolta delle acque con divieto di impedirne o ritardarne l'esecuzione conseguente;
- c) a non alterare in qualsiasi modo, per qualsiasi motivo o titolo, gli edifici, gli alvei, le sponde dei canali principali, secondari, e di scarico ed in genere ogni altra opera afferente direttamente o indirettamente l'irrigazione, lo scolo e a non manomettere le paratoie di regolazione;
- d) a non sottrarre o derivare, a profitto proprio o di altri, acque vive o di scarico defluenti lungo i canali consorziali o le canalette adacquatrici private;
- e) a non operare o a non favorire in qualsiasi modo la dispersione o la deviazione d'acqua a danno del Consorzio o degli utenti;
- f) a non violare in qualunque modo le disposizioni del presente Regolamento.

In ogni caso, qualsiasi atto doloso o colposo commesso dal consorziato o dall'utente che cagioni danno al Consorzio stesso od a terzi, avrà come conseguenza il risarcimento del danno arrecato.

Tale norma si applica anche in caso di sottrazione od emungimento d'acqua.

In caso di azione penale, il Consorzio potrà costituirsi parte civile, qualora non sia stato risarcito dai danni.

Art. 40

Nei distretti irrigati è fatto divieto assoluto:

- di utilizzare l'acqua fuori dell'orario di propria competenza, salvo espressa autorizzazione;
- di impiegare irrigatori, che per caratteristiche di portata o numero, eroghino una portata superiore a quella di competenza;
- di alterare il boccaglio degli irrigatori per aumentare la portata di erogazione;
- di rilancio d'acqua con apparecchiature semoventi aventi portata superiore a quella di competenza;
- di utilizzare comunque l'acqua a scorrimento nei distretti irrigati per aspersione;
- di utilizzare l'acqua per scopi diversi da quello irriguo, salvo espressa autorizzazione;
- di utilizzare ali piovane fuori dall'ambito territoriale del distretti di competenza;
- di negare il passaggio dell'ala piovana e dei relativi operatori attraverso il proprio fondo, a favore di utenti che non abbiano idranti di presa nel loro fondo o quando questi siano eccessivamente lontani rispetto al terreno da servire;
- di impiegare il materiale mobile di proprietà del Consorzio senza l'osservanza delle comuni regole di ordinaria diligenza atte ad una buona conservazione del materiale stesso;
- di arare le strade di riordino fondiario compromettendo l'esercizio irriguo.

Gli atti e i fatti vietati sono considerati atti e fatti che turbano la disciplina, l'ordine ed i diritti degli altri consorziati, e sotto questo profilo i responsabili sono passibili del pagamento di un rimborso spese che per la parte relativa agli oneri di vigilanza ed accertamento viene determinato dalla Deputazione Amministrativa con apposito provvedimento.

Ogni consorziato/utente è responsabile delle infrazioni commesse nel suo fondo, e/o a favore del fondo stesso, anche se queste infrazioni vengono commesse dai suoi famigliari o da terzi comunque da lui dipendenti o aventi con lui rapporti inerenti al fondo.

Le violazioni ai divieti sopra indicati, qualora accertate da agenti consorziali attraverso la redazione di un apposito verbale, costituiscono infrazione amministrativa da inviare all'Autorità competente.

Si provvederà quindi ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria che verrà riscossa dal Consorzio.

Qualora le violazioni configurino illeciti penali, il Consorzio di bonifica provvederà a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria

Il consorziato e comunque l'utente sarà responsabile di ogni danno arrecato al Consorzio, o ai consorziati o a terzi, per la mancata osservanza del presente regolamento, o comunque delle disposizioni impartite dagli uffici del Consorzio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del Codice Civile, quelle del Regio Decreto 8 maggio 1904 n° 368, quelle del R.D. 25 luglio 1904 n° 523, quelle sulla bonifica integrale di cui al Regio Decreto 13.02.1933 n° 215, la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le altre disposizioni, leggi e regolamenti in quanto applicabili.